



martedì 4 novembre 2014

Conversione del DECRETO-LEGGE recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

La riforma, che **si fonda sulla piena collaborazione dell'Avvocatura**, punta ad una **triplice strategia di intervento**:

aggredire **direttamente** l'arretrato agevolando, con una normativa *ad hoc*, il **trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti anche in appello**;

favorire lo smaltimento dell'arretrato, **in via mediata**, bloccando a monte l'afflusso di cause (in particolare sulla massa del primo grado) mediante l'introduzione del **nuovo istituto della negoziazione assistita**;


implementare la **funzionalità del processo esecutivo**.

D.L. 12 settembre 2014 n.132 convertito nella Legge 10
novembre 2014 n162
in vigore da 11 novembre 2014


Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un **accordo** mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza **di avvocati** iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

convenzione di negoziazione assistita



LE PARTI



AVVOCATI UNO O PIU'?

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

(art. 2062 cod. civ) “Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition”,

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione **assistita da almeno un avvocato per parte** può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

UNILATERALITA' DEL MANDATO

Art. 10 – Doveri di fedeltà

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività **a tutela dell'interesse della parte assistita** e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

L'INVITO

Art. 4

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare **l'oggetto della controversia** e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito **entro trenta giorni dalla ricezione** o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli **articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.**

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

ATTO UNILATERALE RICETTIZIO

Art 1326 s.s. c.c.

Revocabile/
modificabile?



1337 c.c. Trattative e responsabilità precontrattuale.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.


obblighi di chiarezza,
di custodia e segreto,
di avviso e di informazione

1346 c.c. Requisiti.

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 8. (Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. Dal momento della **comunicazione dell'invito** a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della **sottoscrizione della convenzione** si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.



LA CONVENZIONE

FORMA: SCRITTA

INDICAZIONE DI PARTI ED AVVOCATI

DURATA: MIN 1 MESE  MAX 3 MESI
PROROGABILE 30 GIORNI

OGGETTO: NO DIRITTI INDISPONIBILI
NO RAPPORTO LAVORO

FIRME

Quale contenuto e quale metodo?




Negoziazione ristretta all'oggetto
della controversia

Negoziazione più ampia

Negoziazione diretta
Non è necessaria attività istruttoria

E' necessaria attività istruttoria
Acquisizione documenti
Coinvolgimento di terzi
con funzioni diverse
facilitative
aggiudicative/valutative
acquisizione dati ed informazioni
utilizzabili o non utilizzabili in giudizio




COOPERAZIONE

BUONA
FEDE


LEALTA'

SOLUZIONE
AMICHEVOLE

SITUAZIONI NEGOZIALI




Le parti negoziano direttamente




Le parti negoziano tramite
rappresentanti
(ASSISTITO PASSIVO)

Diritto collaborativo

Il negoziato avviene tramite un gruppo di lavoro
Proposta di legge C. 1474 Presentata il 1°
agosto 2013 (Venittelli) negoziazione assistita
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010
Art 37 ss. “de la convention de procédure
participative” modifica art 2062 ss. code civil




(ASSISTITO PARTECIPATIVO)



Mediazione

Il negoziato avviene con
l' aiuto di un terzo

Mediazione sollecitata dal giudice



Quale negoziazione?

Art. 9. (Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo **agli avvocati e alle parti** di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. **Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.**

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle **dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.**

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4 bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2, costituisce per l'avvocato illecito disciplinare

Art. 5. Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, **sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono**, costituisce **titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale**.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.


2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.



Art 4

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.



Nuova decorrenza termini (art 8)

OBBLIGHI DEONTOLOGICI

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, **salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.**

Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

7. E' dovere deontologico degli avvocati **informare** il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 27 – Doveri di informazione

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

3. **L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.**

Art. 11. (Raccolta dei dati)

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE

NEGOZIAZIONE VOLONTARIA - ART 2
PUO' PRECEDERE O SEGUIRE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
PUO' ESSERE ALTERNATIVA A MEDIAZIONE VOLONTARIA
EVENTUALE ACCORDO COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO
NO INCENTIVI FISCALI

Negoziazione condizione di procedibilità – art 3

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, **fuori dei casi previsti** dal periodo precedente e **dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro....

Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

(DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 Articolo 9) da 10/2/2015

CONTRATTO DI TRASPORTO

- art. 1, comma 249 della L.190/2014: *"Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub- trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso.*
- *le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".*
- Trib. Genova, ord. del 28.04.2017 esclude la condizione di procedibilità nel contenzioso relativo a contratti di trasporto in cui siano parte i consumatori per contrarietà con la direttiva UE 11/13 (ADR consumatori)

ART 3

1. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, **assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.**

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale **la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).**

Lo svolgimento della negoziazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

non si applica:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- d) nei procedimenti in camera di consiglio;
- e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

SULLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

Occorre verificare se la disciplina nazionale che ha introdotto tale presupposto dell'azione sia compatibile con il diritto Ue.

Orbene, sul punto occorre rammentare che con la recente sentenza n.457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue, ribadendo i principi già affermati dalla sentenza (...) del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di ADR obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Secondo la Corte tale giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

- 1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti ;
- 2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;
- 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
- 4) **non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti**, a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone.

Tribunale Verona, sez. civ., ordinanza del 27 febbraio 2018

QUALE NEGOZIAZIONE PER LA FAMIGLIA?

Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nell'accordo si dà atto che gli avvocati:

Autografia firme
Conformità accordo
a principi

1.hanno tentato di conciliare le parti

2.le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare

3. hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

SIMeF Società Italiana
di Mediazione Familiare




Associazione Italiana Mediatori Familiari


Sede Nazionale: Via Montanara, 22 - 52100 Arezzo (AR) Tel/Fax 0575 942136



2. **In mancanza di figli** minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il **tribunale competente** il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.



In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.




L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

(dalla data certificata nell'accordo per separazione art 12, comma 4)



L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito **delle certificazioni di cui all'articolo 5**. (dalla data di consegna della copia autenticata del documento). La trasmissione dell'accordo può essere posta a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, a patto che sia esplicitato nel testo

No contributo unificato, no bollo Min Giust 13/3/15



All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.


Art. 12.

1. I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, **con l'assistenza facoltativa di un avvocato**, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

non in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, **la dichiarazione** che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.



L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni

L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali

Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, secondo condizioni concordate, l'ufficiale di stato civile, quando riceve le dichiarazioni dai coniugi, **li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.**

Raccomandazione n.R (98) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri
sulla mediazione familiare - adottata dal Comitato dei Ministri il 21
gennaio 1998

caratteristiche peculiari delle dispute familiari

- il fatto che le dispute familiari coinvolgono persone che, per definizione, avranno **rapporti interdipendenti e continui**;
- il fatto che le dispute familiari nascono in **un contesto di emozioni dolorose e le incrementano**;
- il fatto che la separazione e il divorzio hanno un **impatto** su tutti i membri della famiglia, specialmente **sui bambini**;

- CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI
Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Preambolo

...in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria

Eventi conflittuali della famiglia

FRATTURA DEL PATTO CONIUGALE O DI CONVIVENZA

Livello coniugale

Regolazione Rapporti economici

Divisione comunione

Livello genitoriale

Mantenimento

Affido

Collocamento

Regole educative

DISFUNZIONI DEL LEGAME FRATERNO

Nella gestione delle convivenze

Divisione delle comunioni

Assistenza al parente non autosufficiente

Gestione delle convivenze

DISFUNZIONI DEL LEGAME GENERAZIONALE

Passaggio generazionale

Mantenimento/alimenti 433 ss C.C.

DENTRO IL DECRETO LEGISLATIVO N.28/2010

FRATTURA DEL PATTO
CONIUGALE O DI
CONVIVENZA

Livello
coniugale

Regolazione
Rapporti economici

Divisione
comunione

Livello
genitoriale

Mantenimento

Affido

Regole educative

FUORI DECRETO LEGISLATIVO N.28/2010

Convention on the Rights of the Child
20 Novembre 1989
ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.



Article 3

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the **best interests of the child** shall be a primary consideration.

Art. 337-ter.

Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha **il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori**, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con **esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa**.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino **affidati a entrambi i genitori** oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve **contribuire al mantenimento**, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, **se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori**. **Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare.**



Art 337 quater

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con **provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.**

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione **dell'articolo 96 del codice di procedura civile.**

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; **egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.** Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse

Corte europea diritti dell'uomo Sez. II Sent., 29/01/2013

DIRITTI POLITICI E CIVILI

Le autorità nazionali sono tenute, a fronte della disgregazione del nucleo familiare, a garantire il diritto di visita del genitore non convivente con il figlio minore, tanto con la sollecita adozione di misure, eventualmente anche coercitive, adeguate alla vicenda di riferimento, specie a fronte della mancata collaborazione dell'altro genitore e delle difficoltà frapposte al riguardo dal minore medesimo (nella specie, la corte ha affermato la violazione dell'art. 8 della convenzione da parte dello Stato italiano, le cui autorità giudiziarie, a fronte degli ostacoli opposti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa figlia naturale minorenni, a che il padre esercitasse effettivamente e con continuità il diritto di visita, si erano limitate reiteratamente e con formule stereotipate a confermare i propri provvedimenti, nonché a prescrivere l'intervento dei servizi sociali, cui erano richieste di volta in volta informazioni, ed inoltre delegata una generica funzione di controllo, così determinandosi solo il consolidamento di una situazione di fatto pregiudizievole per il padre, mentre invece quelle autorità avrebbero dovuto rapidamente adottare misure specifiche per il ripristino della collaborazione tra i genitori e dei rapporti tra il padre e la figlia, anche avvalendosi della mediazione dei servizi sociali)

Art 337 quinquies

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

(art 710 cpc)

- ART 337 SEXIES
- Il godimento della **casa familiare** è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei **rapporti economici tra i genitori**, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
- In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto

LA CARTA DEI DIRITTI DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE

- 1 I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti***
- 2 I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età***
- 3 I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori***
- 4 I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti***
- 5 I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti***
- 6 I figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori***
- 7 I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori***
- 8 I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi***
- 9 I figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni economiche***
- 10 I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano***

E' pertanto opportuno che il giudice illustri, talvolta, alle parti che non vi è coincidenza tra l'ambito del proprio intervento e quanto i genitori in conflitto intendono portare, anche insistentemente, alla sua attenzione e chiarisca quali siano gli aspetti che meritano effettivamente di essere vagliati in concreto ai fini della pronuncia, **senza farsi coinvolgere nel ruolo di arbitro di ogni pretesa espressa dalle parti, quale portato della loro incapacità di comunicare e dei loro limiti nell'adottare soluzioni condivise nella gestione della crisi.**

Sotto diverso profilo, la natura contingente del processo esclude che esso sia in grado di assicurare una funzione di controllo sui comportamenti dei familiari dopo la sua definizione o di conformare il loro reciproco relazionarsi, a prescindere dalle dimensioni (banali o rilevanti) del contrasto espresso nella fase di cognizione di talchè è necessario considerare con attenzione il rapporto tra tale fase e quella dell'attuazione ed interrogarsi sempre, sin dalla prima, sulla possibilità che i **provvedimenti del giudice siano condivisibili e "sopportabili" nel futuro dai destinatari**, specie a fronte della **incoercibilità** che caratterizza quelli emessi nell'ambito del processo di famiglia, i cui effetti si basano essenzialmente-
pertanto- sulla **compliance** degli interessati

Caterina Mangano Magistratura Indipendente

ADR entro l'ambito del giudizio

- PROPOSTA EX ART 185 BIS CPC
- CONCILIAZIONE CTU O INTERVENTO COMPOSITIVO SERVIZI
- RITO PARTECIPATIVO (Tribunale di Milano, Tribunale Cremona)
- COORDINAZIONE GENITORIALE? AUSILIARIO DEL GIUDICE?

ADR FUORI AMBITO GIUDIZIARIO

- MEDIAZIONE CIVILE
- NEGOZIAZIONE



Fonte normativa

- PRATICA COLLABORATIVA

- MEDIAZIONE FAMILIARE E SUOI MODELLI

globale o parziale

strutturato, negoziale-relazionale/sistemico
- terapeutico

facilitativo, valutativo, trasformativo


- MEDIAZIONE FAMILIARE FORENSE

- COORDINAZIONE GENITORIALE (mandato delle parti)

Pratica collaborativa

Il negoziato avviene tramite un gruppo di lavoro

(ASSISTITO PARTECIPATIVO)




MC

MF

**AMBIENTE COOPERATIVO
PRESUPPOSTO
ASSENZA GIUDIZIO**

Mediazione

Il negoziato avviene con
l'aiuto di un terzo



G

Mediazione sollecitata dal giudice

La PRATICA COLLABORATIVA

La Pratica Collaborativa è un metodo non contenzioso di risoluzione dei conflitti, in particolare in ambito familiare. È un metodo che mette al centro le persone e i loro interessi, consentendo di individuare soluzioni aderenti ai bisogni particolari di ogni famiglia o di ogni coppia. Si affrontano tutti gli aspetti legati alla crisi familiare – quelli legali, ma anche quelli economici e quelli relazionali – in un clima di fiducia e trasparenza, con il supporto di professionisti altamente qualificati.

Nasce dalla prassi: AIADC (Milano);

IICL Istituto italiano di diritto collaborativo (Roma)

Caratteristiche

- La conciliazione e' perseguita intenzionalmente come risultato positivo dell'assistenza del legale;
- **gli avvocati si impegnano a non assistere le parti in caso di fallimento della p.c. (pro e contro)**
- Tecniche di tipo cooperativo sostituiscono le tecniche conflittuali in una cornice garantita dalla **formazione (obbligatoria)** di tutti i professionisti alla p.c.;
- Le parti prendono parte attivamente (assunzione di responsabilità) a tutte le negoziazioni necessarie per la conciliazione
- La negoziazione avviene sulla base degli interessi (non delle posizioni)
- I clienti con la p.c. ottengono risultati personalizzati e sperimentano un metodo per affrontare futuri problemi;
- La p.c. è un percorso che ha un **"potere trasformativo"**
- I docc rilevanti vengono messi a disposizione dell'altra parte volontariamente, integralmente e tempestivamente – nessuno "nasconde le carte"
- L'obiettivo e' il raggiungimento di un accordo scritto su tutti i punti attraverso la partecipazione in buona fede alla procedura.

Requisiti imprescindibili

- **accordo partecipativo (se non c'è non è P.C.)**
- **iscrizione all'Associazione (stessa formazione)**
- ***disqualification agreement***
- **buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza**

...ed eventuali:

la squadra può allargarsi:

Esperto delle relazioni o facilitatore

Esperto finanziario

Specialista dell'età evolutiva

Tutti formati, tutti firmano l'accordo, nessuno prevale

MEDIAZIONE CIVILE NEL CONTENZIOSO FAMILIARE

- COPPIA SENZA FIGLI
- NON DEVONO AFFRONTARE IL CONFLITTO GENITORIALE
- ATTIVITA' COMMERCIALI E VINCOLI SOCIETARI
- SCIoglimento COMUNIONE/DIVISIONI
- SUCCESSIONI
- CREDITI
- ART 5, COMMA 1-BIS, D.LGS. N.28/10

La mediazione familiare

Scopo della mediazione è attivare la trasformazione del legame, che come tale non cessa mai del tutto, nè praticamente né simbolicamente, da conflittuale ed oppressivo a fonte di nuove regole di accettazione.

- ▣ Preservando il senso della storia precedente
- ▣ Nel superamento della contrapposizione passiva
- ▣ Ricostruendo nuovi patti sulle esigenze fondamentali
- ▣ Per un bene individuale e comune più grande
- ▣ Ricodificando le cause del conflitto in termini nuovi
- ▣ propone **il mantenimento della polarità duale** che è all'origine sia del conflitto che della relazione.

MEDIATORE FAMILIARE NORMA UNI 11644

Figura professionale terza **imparziale** e con una **formazione specifica** che interviene nei casi di cessazione di un **rapporto di coppia** costituita di fatto o di diritto, prima, durante e dopo l'evento separativo.

Non rientra nei compiti del mediatore familiare formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche.

Il mediatore familiare è **sollecitato dalle parti** per la gestione **autodeterminata** dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari.

Il mediatore familiare si adopera nella garanzia del **segreto** professionale ed in **autonomia dal procedimento giudiziario** affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, **un accordo** direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli ove presenti.

In particolare il Mediatore Familiare agisce nel rispetto delle necessità dei clienti e del codice del consumatore attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.

FUORI DECRETO LEGISLATIVO n.28/ 2010

Art. 337 Octies. - *(Poteri del giudice e ascolto del minore)*

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino **una mediazione** per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Il Giudice può *rimettere* le parti dinnanzi ai mediatori se

1. ne ravvisa l'opportunità;
2. le parti sono state sentite;
3. le parti hanno prestato il loro consenso.

MEDIAZIONE CIVILE
POCHI INCONTRI

AVVOCATI SEMPRE PRESENTI

NEGOZIAZIONE NELL' INTERESSE DELLE PARTI

RICERCA DELL' ACCORDO

USO FREQUENTE DEI CAUCUS

LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI E'
STUDIATA

BARGAINING IN THE SHADOW OF THE LAW

DISCIPLINATA DALLA LEGGE

MEDIAZIONE FAMILIARE
PERCORSO DI NUMEROSI INCONTRI

AVVOCATI NON PRESENTI NELLA
STANZA

NEGOZIAZIONE NELL' INTERESSE
DELLA FAMIGLIA

E' PIU' IMPORTANTE MODIFICARE LA
DINAMICA RELAZIONALE CHE
CERCARE L' ACCORDO


DI NORMA NON SI TENGONO CAUCUS

LA CIRCOLAZIONE DELLE
INFORMAZIONI DOVREBBE ESSERE
TOTALE


ATTENZIONE AL BENESSERE
RELAZIONALE

NON HA ANCORA DISCIPLINA LEGISLATIVA

MEDIAZIONE FAMILIARE FORENSE



• MEDIAZIONE FAMILIARE



I DIFENSORI SONO PRESENTI
E CONDIVIDONO LE SCELTE

I DIFENSORI ACCOMPAGNANO
LE PARTI DALL' ESTERNO. NON SONO
PRESENTI NELLA SALA DI MEDIAZIONE, MA
MANTENGONO CONTATTO TRA LORO E CON I
MEDIATORI.
POSSONO PROMUOVERE OVE OPPORTUNO
CONFERENZA CONGIUNTA DEL GRUPPO DI
LAVORO


I DIFENSORI SONO PRESENTI
E CONDIVIDONO LE SCELTE

Cos'è la Coordinazione Genitoriale (Definizione [A.F.C.C.](#))

La coordinazione genitoriale è un processo di **risoluzione alternativa delle controversie** centrato sul **bambino** attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con **formazione ed esperienza nella mediazione familiare**, aiuta i genitori **altamente conflittuali** ad attuare il loro **piano genitoriale**, **facilitando la risoluzione delle controversie** in maniera tempestiva, **educandoli sui bisogni dei loro figli** e, previo consenso delle parti e /o del giudice, **prendendo decisioni** all'interno dell'ambito dell'ordine del tribunale o del contratto di incarico. L'obiettivo della coordinazione genitoriale è assistere i genitori ad alto livello di conflitto ad attuare il loro piano genitoriale, a monitorare l'adesione ai dettagli del piano, per risolvere tempestivamente le controversie riguardanti i loro figli e l'attuazione del piano genitoriale e proteggere, salvaguardare e preservare una relazione genitore-bambino sicura, sana e significativa.

AMBIENTE VALUTATIVO

CO.GE



CO.GE QUANDO?

- È MANTENUTO L’AFFIDO CONDIVISO (*cfr. Trib. Bologna 20/12/2018 quanto ad affido ai servizi*)
- DOPO LE DECISIONI MAGGIORI (*cfr. tutti i tribunali*)
- DOPO LA CTU (*cfr. tutti i tribunali*)
- NELLA CTU (*eventualmente tramite ausiliario del CTU cfr.. Trib. Roma 4/5/18*)
- DOPO IL PROVVEDIMENTO CHE DEFINISCE IL PERCORSO GIUDIZIARIO